



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Fascicolo Informativo

(ai sensi del Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010)

Contratto: Costruzione di opere civili

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- 1) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario,**
- 2) le Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Costruzione di opere civili)

(Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.05 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

1. Informazioni generali

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P.IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, é autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in Italia - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano. Tel.0292885700.

Indirizzo di posta elettronica: info@elbassicurazioni.it.

Indirizzo di posta elettronica certificata: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Sito istituzionale: www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il Patrimonio Netto di Elba Assicurazioni al 31/12/2014 è pari a € 16.556.000,00 di cui € 6.680.000,00 di capitale sociale e € 9.876.000,00 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, ovvero il rapporto tra l'ammontare del Margine di Solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è **3,88**.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA

Si tratta di un contratto senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

SEZIONE 1- Danni materiali diretti- La Società garantisce i danni materiali e diretti alle opere poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori. E' possibile estendere la garanzia alle opere o impianti preesistenti, nonché ai costi di demolizione e sgombero.

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i danni e/o i costi elencati all'art.3 delle CA.

In caso di sottoassicurazione, l'impresa liquiderà i danni in misura proporzionale ex art.1907 - Assicurazione parziale del c.c., si rinvia all'art.4 delle CA.

SEZIONE 2- Danni da responsabilità civile verso terzi- Si garantisce la responsabilità dell'Assicurato per i danni causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la realizzazione delle opere assicurate.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutte le persone ed i danni elencati all'art.9 delle CA.

SEZIONI 1 e 2 - Condizioni valide per entrambe le sezioni.

Per ambedue le sezioni sono altresì previste le delimitazioni causali e temporali di cui agli artt. 11 e 12 delle CA.

AVVERTENZA

Sulla scheda tecnica di polizza sono riportati, con particolare evidenza, lo scoperto (10%) e, se prevista contrattualmente, anche la franchigia (minimo € 2.500,00). In relazione all'applicazione degli stessi, vengono rappresentate qui di seguito, a puro titolo esemplificativo, tre ipotetiche situazioni di danno:

Esempio 1. Sinistro di € 2.000,00: nessun indennizzo è dovuto in quanto rientrante nell'importo di cui alla franchigia.

Esempio 2. Sinistro di € 10.000,00: detratta la franchigia di € 2.500,00, verrà liquidato il danno con un importo pari a € 7.500,00.

Esempio 3. Sinistro di € 100.000,00: applicato lo scoperto del 10%, verrà liquidato il danno con un importo pari a € 90.000.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono avere come conseguenza la possibilità della Società di annullare/risolvere il contratto (ai sensi degli artt. 1892 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave e 1893 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Tale situazione può compromettere il diritto, completamente o parzialmente, alla prestazione. Si rinvia all'art.15 delle CA.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, come previsto dall'art.18 delle CA.

A puro titolo esemplificativo, costituisce un aggravamento del rischio l'utilizzo di materiale che durante l'esecuzione dell'opera si rivela difettoso o di qualità inferiore a quanto previsto in sede di progettazione.

AVVERTENZA

Non è prevista la comunicazione in caso di diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio di polizza è unico ed è calcolato sulla base della durata del contratto. Previo accordo tra le parti, il premio può subire delle modifiche a seguito di variazioni delle somme assicurate, dei tempi di realizzazione dell'opera o di eventuali aggravamenti/diminuzioni del rischio, così come previsto dall'art. 4 delle CA.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;

- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti per un importo massimo di € 75000.

AVVERTENZA

Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite conseguentemente.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

7. Rivalse

AVVERTENZA

si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

In caso di sinistro, la Società ha la facoltà, con un preavviso di 30 giorni, di recedere dal contratto. Tale facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni dall'avvenuta liquidazione del danno od il sinistro è stato altrimenti definito, così come previsto dall'art. 22 delle CA.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del D.Lgs. n.209/05, la legge applicabile al presente contratto è quella Italiana.

11. Regime fiscale

L'aliquota fiscale applicabile al presente contratto è pari al 21,25%.

C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata contenente un dettagliato resoconto scritto. Fermo restando quanto previsto all'art.6 delle CA, l'Assicurato deve altresì adoperarsi, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno. In presenza di tutta la documentazione, la liquidazione del danno avverrà entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, come previsto dall'art. 20 delle CA.

13. Reclami

Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Reclami del sito della Compagnia.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzione Reclami, con le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@elbassicurazioni.it
- per fax al numero: 02.92885749

E' importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero polizza;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara del prodotto fornito dalla Compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Il reclamante potrà inviare il reclamo all'IVASS utilizzando l'apposito modulo per il quale si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia o direttamente al sito dell'IVASS (www.ivass.it). L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- per posta al Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il reclamante dovrà inviare anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

In caso di utilizzo della PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari,

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 90 giorni, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

Il Contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa nella sezione “*Home Insurance*”, accedendo all'area riservata disponibile sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it.

Per ricevere le credenziali per l'accesso all'area è sufficiente registrarsi in tale sezione, seguendo le istruzioni ivi fornite. I dati richiesti sono nome e cognome, codice fiscale, numero di polizza e indirizzo di posta elettronica.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Al termine della registrazione verranno inviate, all'indirizzo di posta elettronica registrato le credenziali provvisorie, che dovranno essere cambiate al primo accesso per poter consultare le informazioni.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo sono pubblicati sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it www.elbassicurazioni.com.

ELBA Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Flavio Tonarelli



Glossario – Costruzione Opere Civili

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni.

Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - il contratto di Assicurazione.

c.c. – codice civile.

CA – Condizioni di Assicurazione.

Committente – il Costruttore come definito dalla Legge n. 210 del 2 agosto 2004, se diverso dal Contraente.

Contraente - il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società, ossia il Costruttore.

Contratto - il contratto d'appalto stipulato tra il Committente e l'Appaltatore.

Franchigia - la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente.

Indennizzo/Risarcimento - la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, al netto di franchigie e/o scoperti.

Intermediario Assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Massimale - la somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Società per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

Polizza - il documento che prova l'Assicurazione.

Scheda tecnica - la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le Estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

Scoperto - la parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di Polizza espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente.

Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società – la Compagnia assicuratrice ossia Elba Assicurazioni Spa.



Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 – Danni Materiali Diretti

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - Copertura dei Danni Materiali Diretti alle Opere

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

1. Copertura delle Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei - Sezione 1-Partita 1

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti convenuti, dei costi necessari (nell'ambito dei costi già sostenuti), stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare o per ricostruire, parzialmente o totalmente, le cose assicurate.

2. Copertura delle Opere od impianti Preesistenti - Sezione 1- Partita 2

Operante soltanto se espressamente assicurata ed inserita nella Scheda Tecnica di Polizza.

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Sezione 1 - Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla Sezione 1 - Partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

La presente copertura del Preesistente è ulteriormente delimitata come segue:

- danni materiali e diretti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo se ne consegue il crollo totale o parziale, oppure si verificano lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.
- i danni materiali e diretti saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.
- non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.

3. Copertura dei Costi di Demolizione o di Sgombero - Sezione 1- Partita 3

Operante soltanto se espressamente assicurata ed inserita nella Scheda tecnica di Polizza.

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Sezione 1 - Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (ex- art.1907 c.c.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 della Sezione 1 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente.

Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, o in contrasto con le prescrizioni progettuali esecutive;



- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
 - c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita ;
 - d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti ;
 - e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili ;
 - f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche ;
 - g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo ;
 - h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
 - i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato ;
 - j) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere ;
 - k) i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario nell'area di cantiere ;
 - l) i danni conseguenti a terremoto, maremoto, eruzione vulcanica.
- Sono esclusi dalla presente copertura, ma assicurabili con apposita estensione :
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità ;
 - n) danni causati da errori di progettazione e di calcolo ;
 - o) i danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti ;
 - p) scavi aperti : i costi sostenuti per il ripristino della trincea creata da scavi aperti in seguito a frana, crollo o riempimento della stessa.

Art. 4 – Somma Assicurata- Assicurazione parziale

La somma assicurata alla Sezione 1 - Partita 1 Opere ed Impianti Permanenti e Temporanei della Scheda Tecnica di Polizza deve corrispondere:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere ed impianti forniti dal Contraente, debitamente aggiornato durante il periodo di assicurazione;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori, debitamente aggiornato durante il periodo di assicurazione.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta (ai sensi dell'art.1907 c.c.).

Art. 5 – Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativa regolazione del premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione e regolazione del premio, che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.

Art. 6 – Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo del



sinistro. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili, comprese le spese per localizzare il danno.

Sezione 2 – Danni da Responsabilità Civile Verso Terzi

Art. 7 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia e /o scoperto stabiliti in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la realizzazione delle opere assicurate, che abbia avuto origine nel Luogo di Costruzione delle stesse e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione 2.

Art. 8 – Definizione del sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 9 – Delimitazione dell'assicurazione

1. Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato e/o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e/o il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

2. L'assicurazione non comprende:

- e) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato, il Contraente o qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul Luogo di Costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990 e s.s.m.m.;
- g) i danni causati da natanti o aeromobili;
- h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte dall'autorità per l'esecuzione dei lavori;
- i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- j) i danni derivati da polvere;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento, o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- m) i danni da furto;
- n) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,



commerciali, agricole e di servizi, o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;

- o) la responsabilità civile incrociata tra una pluralità di Assicurati;
- p) i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- q) i danni derivanti o connessi a lavorazioni di qualsiasi natura su opere o strutture contenenti amianto e suoi derivati;

3. Sono esclusi dalla presente copertura, ma assicurabili con apposita estensione:

- r) i danni a cose di terzi dovuti a vibrazione;
- s) i danni, diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.

Art. 10 – Gestione delle controversie –Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Condizioni Valide per Entrambe le Sezioni

Art.11 – Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) danni causati a, o da, elementi prefabbricati non ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto. Relativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante l'erezione dell'ossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura;
- d) danni diretti ed indiretti derivanti da errori di posizionamento o infissione, o estrazione, di pali, palancolate e paratie;
- e) danni diretti ed indiretti a raccolti, boschi o colture;
- f) danni all'esterno dell'area del cantiere;
- g) danni diretti o indiretti derivanti o connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni;
- h) danni dovuti o conseguenti a variazioni della falda freatica;
- i) danni derivanti dalla perdita di valore artistico, storico o culturale di qualsiasi bene;
- j) danni derivanti o connessi al consolidamento del terreno, al drenaggio o al pompaggio di liquidi, all'erosione prevedibile di superficie;
- k) danni e spese di rimozione di terreno franato, se la frana ha avuto origine all'esterno dell'area di cantiere.



Art. 12 – Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 13 – Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella Scheda Tecnica di Polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga la presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella Scheda Tecnica di Polizza per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza o dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 14 – Estensione della copertura assicurativa al Periodo di Manutenzione.

Durante un periodo di sei mesi consecutivi, successivi al termine dei lavori ed alla cessazione della copertura sono indennizzabili/risarcibili – al netto degli stessi scoperti e/o franchigie, e con le stesse delimitazioni, stabilite per il periodo di assicurazione – i danni la cui causa ed origine possa con certezza essere attribuita al periodo di costruzione coperto, o derivanti dall'attività di manutenzione costituente obbligo contrattuale, anche successiva alla cessazione ma entro i sei mesi sopracitati.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da Errori di Progettazione e di Calcolo, anche se tale specifica estensione di copertura fosse stata richiamata in polizza.

Art. 15 – Dichiarazioni Inesatte o Reticenti

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del c.c., con la conseguente possibilità per la Società di annullamento e/o risoluzione del contratto. Tali evenienze possono comportare o il rifiuto totale del pagamento dell'indennizzo o risarcimento (1892 c.c.), oppure il pagamento dello stesso in forma ridotta (1893 c.c.).

Art. 16 – Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente dal momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti. Il Contraente e/o l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società pena la decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento.



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura, a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione il Contraente e/o l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, si impegna a garantire la vigilanza del Luogo di Costruzione.

Art. 17 – Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 18 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Società al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Tale evenienza può comportare- rispettivamente- o il rifiuto totale oppure il pagamento del sinistro in forma ridotta.

Art. 19 – Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata comunicazione per scritto alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, restando quanto stabilito all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

Art. 20 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di validità della copertura.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite, i massimali ed i limiti di Indennizzo/risarcimento si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei Limiti di Indennizzo, ed è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

Art. 22 – Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio



netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 23 – Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente o dell'Assicurato che intenda fare valere il proprio diritto.

Art. 24 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, dal Contraente o da Subappaltatori - o da altri che abbiamo interesse - per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 25 – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo/risarcimento liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 26 - Oneri per Imposte e Tasse

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza

Art. 27 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto, dovranno essere fatte per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 28 – Procedimento di mediazione e Foro competente

A norma del D.Lgs n. 28 del 4 Marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è previsto, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, l'obbligo di rivolgersi preliminarmente ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

Depositata la richiesta di mediazione presso uno di tali Organismi, la stessa dovrà essere inviata, a cura del Contraente o Assicurato, alla Sede legale di Elba Assicurazioni Spa, Via Mecenate 90, 20138 Milano.

Tale procedimento di mediazione deve essere obbligatoriamente attivato prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



Condizioni Particolari

Sono assicurabili, per espressa pattuizione, con il debito sovra premio ed ai termini e condizioni eventualmente riportati in allegato alla presente polizza, anche singolarmente, le seguenti estensioni di copertura.

Sezione 1

A) **Danni causati da errori di progettazione o di calcolo**

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

B) **Precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti**

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti, con la espressa condizione e delimitazione che siano state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni, per modo che l'evento dannoso possa essere considerato imprevedibile.

La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non abbia provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero afflusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

C) **Danni da Scavo Aperto**

Sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza del mancato pompaggio.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

Sezione 2

D) **Danni da vibrazione**

La copertura prestata si intende estesa anche ai danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione, con gli scoperti e/o franchigie indicati nella scheda tecnica di Polizza.

E) **Danni a Cavi o condutture sotterranee di proprietà o interesse di terzi**

Sono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee di proprietà o di interesse di terzi solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Qualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche, l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per i danni, previsto da altre clausole di polizza.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Entrambe le Sezioni

F) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione 1 e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.